



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



*FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Legge 29 dicembre 2022, n. 197- Articolo 1, comma 695.*

*Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
n. 2 del 02/01/2025*

Interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati, o in via di
degrado, in ambito urbano e periurbano

AVVISO PUBBLICO

per la selezione e la programmazione di progetti con procedura di
valutazione delle domande a graduatoria

1. Finalità e risorse	3
2. Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso	3
2.1 Normativa e altri provvedimenti di riferimento	3
2.2 Fonti di finanziamento	4
3. Contenuti	4
3.1 Beneficiari dell'Avviso	4
3.2 Interventi candidabili	4
3.3 Tipologia di lavorazioni e spese ammissibili	5
4. Procedure	6
4.1 Modalità di presentazione della domanda	6
4.2 Termini di presentazione della domanda	6
4.3 Documentazione da allegare alla domanda	6
4.4 Modalità di valutazione della domanda	7
4.5 Procedura	9
4.6 Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria	10
5. Attuazione degli interventi, monitoraggio e revoche	14
5.1 Attuazione degli interventi	14
5.2 Modalità di monitoraggio	14
5.3 Revoca e nuova programmazione	14
6. Disposizioni finali	15
6.1 Trattamento dei dati personali	15
6.2 Responsabile del procedimento	15
6.3 Rinvio	15
ELENCO ALLEGATI:	15

1. Finalità e risorse

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla selezione ed al finanziamento di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati, o in via di degrado, per l'incremento di aree verdi ad uso pubblico in ambito urbano e periurbano, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 2 del 02 gennaio 2025, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto, a favore delle Regioni, e le modalità attuative del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" di cui all'articolo 1, comma 695, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La dotazione finanziaria del presente Avviso, assegnata alla Regione Sicilia secondo i suddetti criteri di riparto, ammonta ad € 12.850.210,00, così suddivisi per annualità:

2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
€ 803.140,00	€ 1.606.280,00	€ 2.409.410,00	€ 4.015.690,00	€ 4.015.690,00	€ 12.850.210,00

2. Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso

2.1 Normativa e altri provvedimenti di riferimento

1. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 final del 17 novembre 2021, recante "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", che definisce obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;
2. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
3. Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 02/01/2025 che fissa i criteri di riparto e di attuazione del Fondo per il contrasto al consumo del suolo, dell'importo complessivo di 160 milioni di euro, istituito con l'art. 1, comma 695, della Legge n. 197 del 29/12/2022;
4. Documento recante "Criteri generali per le attività istruttorie del DM n. 2/2025", predisposto dal MASE, scaricabile al link:
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/criteri_attiv_dm_fondo_consumo_suolo-pdf
5. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. e ii.;
6. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii.;
7. Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante " Norme per il governo del territorio", e ss.mm. e ii., con riferimento all' art. 33 *Rigenerazione urbana e riqualificazione* e l'art. 33 bis *Sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano*;
8. Delibera n. 252 del 12/09/2025 "Criteri generali e specifici per le attività istruttorie DM – MASE n. 2 del 02/01/2025 *Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo*" con cui La Conferenza Operativa, visti gli esiti della seduta del 02/09/2025 della Conferenza Operativa, ha espresso parere favorevole, ai sensi del comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sul documento *Criteri generali e specifici per le attività istruttorie DM – MASE n. 2 del 02/01/2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo"*;

2.2 Fonti di finanziamento

1. Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695, della sopra richiamata Legge 29 dicembre 2022, n. 197, allocate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a valere su altre fonti finanziarie regionali disponibili che devono essere indicate negli accordi di cui al successivo par. 4.5, comma 11, (art. 1, comma 3, DM 2/2025). Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento ai sensi del successivo paragrafo 5.3.

3. Contenuti

3.1 Beneficiari dell'Avviso

Le istanze di finanziamento possono essere presentate dagli Enti Locali della Regione Siciliana.

3.2 Interventi candidabili

L'Avviso finanzia interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati, o in via di degrado, di proprietà pubblica, ovvero da acquisire al demanio pubblico, che non presentino vincoli territoriali o urbanistici ostativi, con la finalità di incrementare gli spazi verdi ad uso pubblico in ambito urbano e periurbano e, pertanto, riattivare i servizi ecosistemici annullati dalle azioni di impermeabilizzazione, compattazione, erosione e deterioramento, nonché sensibilizzare la cittadinanza riguardo la tutela del suolo per arrestarne il consumo.

Ai sensi del paragrafo 9 "Definizioni" dell'allegato 2 al DM 2/2025 deve intendersi:

1. **Perimetro urbano:** si intende il perimetro dell'area urbana ad oggi costruita, che si sviluppa internamente al perimetro dell'area urbana prevista nello strumento urbanistico vigente. Le mappe da produrre negli elaborati della proposta di intervento possono essere ricavate mediante la sovrapposizione dell'ortofoto più recente dell'edificato sulla cartografia dell'area urbana dello strumento urbanistico vigente.
2. **Ubicazione dell'intervento:** per "centrale al perimetro urbano" si intende più vicino al centro città rispetto al perimetro; per "marginale interno" si intende più vicino al perimetro rispetto al centro città; per "marginale esterno al perimetro urbano" si intende prossimo al perimetro urbano entro 1 km all'esterno; per "molto esterno al perimetro urbano" si intende oltre 1 km all'esterno del perimetro urbano.
3. **Lavorazioni primarie:** si intendono le lavorazioni necessarie a stabilire un assetto di base alla azione di rinaturalizzazione del suolo.
4. **Lavorazioni secondarie integrative:** si intendono le lavorazioni aggiuntive a quelle primarie che si rendono necessarie, per particolari casi, e migliorative per l'efficacia complessiva dell'intervento.
5. **Suoli degradati in ambito urbano e periurbano:** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di *completo* degrado essenzialmente attribuibili alla totale impermeabilizzazione, copertura con materiale artificiale, compattazione, erosione, perdita della fertilità.

6. **Suoli in via di degrado in ambito urbano e periurbano:** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di *locale* degrado essenzialmente attribuibili alla *parziale* compattazione, erosione, copertura con materiale artificiale, salinizzazione e contaminazione, riduzione della fertilità, desertificazione.

3.3 Tipologia di lavorazioni e spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le spese relative a forniture e lavori attinenti l'ingegneria naturalistica per la realizzazione di opere di rinaturalizzazione dei suoli degradati, o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, e, in particolare, al seguente elenco di lavorazioni primarie e secondarie, esemplificativo e non esaustivo¹:

lavorazioni primarie

- *lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati* che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate;

lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)

- *lavorazioni di demolizione aggiuntive:* demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc. e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);
 - *lavorazioni del terreno:* riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc.;
 - *lavorazioni di integrazione del suolo:* aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;
 - *lavorazioni di arricchimento del suolo:* incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;
 - *piantumazioni di vegetazione arborea* secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio;
 - *piantumazione di vegetazione arbustiva* di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio;
 - *impianto irriguo* in sub-irrigazione;
 - *sistemi di recupero delle acque meteoriche:* laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
 - *formazione di settori di coltivazione ortaggi:* orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc.;
 - *opere accessorie* per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
 - *azioni non strutturali* di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).
2. Sono ammissibili spese per acquisizione aree al demanio pubblico con una percentuale massima del 10% sull'importo del contributo richiesto.
3. Sono ammissibili le spese per I.V.A., se dovuta e qualora non detraibili per il proponente.

¹paragrafo 7, allegato 2 DM 2/2025

4. Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi².
5. Le attività di manutenzione future per il mantenimento dell'efficacia e della qualità delle opere e degli impianti a verde sono a carico degli enti beneficiari finali del finanziamento, da prevedere nella progettazione esecutiva posta a bando di gara³.

4. Procedure

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione ed eventuale revoca dei contributi finanziari, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, sono svolte dal Servizio 3 del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana (nel seguito "Servizio 3"), dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia (nel seguito "Autorità di Bacino"), dalla Direzione generale competente in materia di suolo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il supporto scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), secondo le attribuzioni descritte e stabilite dall'allegato 2 al DM 2/2025 e dal documento "Criteri generali per le attività istruttorie", pubblicato dal MASE.
2. Le domande saranno finanziate secondo la graduatoria formata con i criteri di cui al successivo paragrafo 4.6, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4.1 Modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione delle istanze, redatte sul modello di domanda allegato al presente Avviso, da parte dei potenziali beneficiari avverrà **esclusivamente** mediante l'invio dell'istanza e degli allegati progettuali e documentali attraverso **PEC**, all'indirizzo:
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
2. Le domande, comprensive di tutte le dichiarazioni/schede da allegare, devono essere complete di tutti i documenti obbligatori indicati al paragrafo 4.3 e devono riportare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto.

4.2 Termini di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere inviate entro le ore 23:59 del sessantesimo giorno successivo la pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Le domande inviate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 sono considerate irricevibili.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda

I contenuti minimi degli elementi informativi, **da elaborare come specificato nell'allegato A "Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali"** al documento "Criteri generali per le attività istruttorie", sopra citato e allegato alla presente, sono i seguenti⁴:

1. corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
2. certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico *ante e post operam*;
3. stato di degrado del suolo e cause, con documentazione fotografica;
4. modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste, distinte in lavorazioni primarie e secondarie integrative e loro ubicazione;
5. obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;

²art. 1, comma 7, DM 2/2025

³paragrafo 7, allegato 2 DM 2/2025

⁴paragrafo 6, allegato 2 DM 2/2025

6. indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;
7. eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento (azioni ai fini educativi e/o ricreativi);
8. cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie (computo metrico estimativo);
10. quadro economico, con indicazione delle specifiche voci di spesa coperte da cofinanziamento, se presente;
11. tabella 2 dell'allegato 2 al DM 2/2025, compilata con gli elementi informativi di sintesi.

Inoltre, devono essere allegati i seguenti documenti:

- atto di nomina del RUP;
- atto di affidamento dell'incarico di progettazione;
- attestazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.);
- approvazione in linea tecnica del progetto;
- copia di tutti i pareri, nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP, fornitura di beni e servizi, per il livello di progettazione approvato;
- atto amministrativo di approvazione dell'intervento e della proposta di partecipazione al presente Avviso con tutti gli allegati, in cui, tra l'altro:
 - sia attestato che l'area oggetto di intervento è destinata ad "area verde ad uso pubblico", con vincolo di inedificabilità, oppure, qualora la certificazione urbanistica *ante operam* non attesti la destinazione ad "area verde ad uso pubblico" e un vincolo di inedificabilità, risulti prescritta la variazione di destinazione d'uso ad "area verde ad uso pubblico" con vincolo di in edificabilità;
 - (solo in caso di cofinanziamento) approvato l'impegno alla copertura della quota di cofinanziamento, specificandone l'importo e le fonti.

La documentazione obbligatoria sopra elencata non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, salvo i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art.6 comma1 lett.b) L.241/90 e art. 7 comma 1 lett. b) L.R. 7/2019. Inoltre, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di soccorso istruttorio recate dall'art.101 del D.lgs n. 36/2023.

In fase di istruttoria tecnica (v. par. 4.5, comma 7), l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, opera la verifica della presenza e dei contenuti minimi della documentazione tecnica e chiedono, eventualmente, le integrazioni documentali alle Regioni. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database RENDIS determina l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica.

4.4 Modalità di valutazione della domanda

Le domande presentate secondo le modalità descritte al par. 4.1 saranno istruite e valutate sotto i seguenti profili:

I. Ricevibilità formale

- a. inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Avviso;
- b. eleggibilità del proponente ai sensi del precedente paragrafo 3.1;

II. Ammissibilità della proposta di intervento

- a. completezza e regolarità della domanda e degli allegati elencati al paragrafo 4.3;
- b. **coerenza** con le finalità del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, descritte nel D.M. 2/2025 e nell'allegato 2, e dimostrazione dell'efficacia dell'intervento in termini di **effettiva rinaturalizzazione del suolo** sull'area di intervento;
- c. **non sussistenza** della condizione di **interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati**, che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo, né di interventi su aree di cantiere di altri progetti;

- d. fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, compatibile con le risorse economiche assegnate dal Fondo;
- e. identificazione con il CUP;
- f. intervento programmato su un'area pubblica, o da acquisire al demanio pubblico, e priva di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento⁵;
- g. intervento localizzato su un'area destinata ad "area verde ad uso pubblico"/dotato di atto di approvazione della progettazione da cui risulti la prescrizione per la destinazione d'uso ad "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità⁶;
- h. previsione di risorse economiche per eventuali acquisizioni di aree al demanio pubblico **non superiori al 10%**, al netto di cofinanziamenti;
- i. previsione di opere di de-impermeabilizzazione e di successivo inerbimento **per una superficie ≥90% dell'area di intervento**⁷;
- j. previsione di una densità di copertura arborea, risultante nel tempo, misurata come rapporto tra la sommatoria delle superfici in pianta delle chiome e la superficie dell'area dell'intervento, **≥50% dell'area di intervento**⁸;
- k. previsione di un **limite massimo del 10% dell'importo dei lavori** destinato all'arredo e alla sicurezza dell'area a verde.⁹ Per quest'ultima fattispecie la non ammissibilità sarà rilevata limitatamente all'importo in esubero, che dovrà essere coperto da cofinanziamento.

III. Valutazione

1. Criteri sulla "Priorità di realizzazione" di competenza del Dipartimento regionale dell'Ambiente, da applicare in sede di Istruttoria di Priorità:
 - a. cofinanziamento dell'intervento;
 - b. attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;
 - c. attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti **per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi** ad uso pubblico.
2. Criteri sulla "Compatibilità con la pianificazione di bacino" di competenza dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, da applicare in sede di Istruttoria Tecnica:
 - a. compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente¹⁰;
 - b. compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 2 al DM 2/2025, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
 - c. compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico¹¹
3. Criteri sulla "Significatività ambientale" di competenza Direzione generale competente in materia di suolo del MASE, da applicare in sede di Istruttoria sulla significatività ambientale:

⁵ v. art. 5 *Disposizioni finali* del DM 2/2025 e par. 2 dell'Allegato 2 al DM 2/2025

⁶ v. par. 2 dell'Allegato 2 al DM 2/2025

⁷ v. par. 8 dell'Allegato 2 al DM 2/2025

⁸ v. par. 8 dell'Allegato 2 al DM 2/2025

⁹ v. par. 7 *opere accessorie* e par. 8 dell'Allegato 2 al DM 2/2025

¹⁰ Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Piano stralcio sulla Gestione delle Acque.

¹¹ l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., i progetti devono essere compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati

- a. significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano come definito nel paragrafo 9 dell'Allegato 2 al DM 2/2025);
- b. significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento);
- c. significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di:
 - c.1 percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
 - c.2 percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
 - c.3 recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

4.5 Procedura

1. Il Servizio 3 effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale indicati al sottoparagrafo I del paragrafo 4.4.
2. Il mancato superamento delle verifiche di cui al comma 1 comporterà la conclusione del procedimento e l'esclusione dell'istanza dalla successiva fase di verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità per "non ricevibilità".
3. Il Servizio 3, per le istanze risultate ricevibili, effettua la verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati al sottoparagrafo II del paragrafo 4.4.
4. Il mancato superamento della fase di verifica di cui al precedente comma 3 comporterà la conclusione del procedimento e l'esclusione dell'istanza dalle successive fasi di valutazione per "non ammissibilità".
5. La Commissione di Valutazione, appositamente nominata, avvia la fase di valutazione *Istruttoria di Priorità* delle istanze risultate ammissibili limitatamente ai criteri di competenza, a), b) e c), comma 1, sottoparagrafo III, paragrafo 4.4, attribuendo i punteggi come dettagliato nel successivo paragrafo 4.6, comma 2, punto 1.
6. Le proposte di intervento risultate ammissibili e i relativi elaborati progettuali, unitamente alla scheda di *Istruttoria di Priorità*, sono caricati dal Servizio 3 nell'apposita area istruttoria "Rinaturalizzazione suolo degradato" disponibile sul database ReNDIS-web di ISPRA; il Servizio 3 ne dà comunicazione all'Autorità di Bacino.
7. L'Autorità di Bacino effettua l'*Istruttoria Tecnica* delle istanze ammesse e valutate dalla Commissione di Valutazione del Dipartimento Regionale dell'Ambiente limitatamente ai criteri di competenza, a), b) e c), comma 2, sottoparagrafo III, paragrafo 4.4, attribuendo i punteggi come dettagliato nel successivo paragrafo 4.6, comma 2, punto 2.
8. L'Autorità di Bacino invia la Scheda di istruttoria al MASE e, per conoscenza, al Servizio 3, comunicando l'avvenuta conclusione dell'*Istruttoria Tecnica*.
9. Il MASE effettua la valutazione *Istruttoria sulla significatività ambientale* delle istanze già istruite dalla Regione Siciliana limitatamente ai criteri di competenza, a), b) e c), comma 3, sottoparagrafo III, paragrafo 4.4, attribuendo i punteggi come dettagliato nel successivo paragrafo 4.6, comma 2, punto 3.
10. Il MASE, a conclusione dell'*Istruttoria sulla significatività ambientale*, costruisce la graduatoria regionale in funzione della sommatoria dei punteggi assegnati nelle tre fasi di valutazione, fino alla concorrenza delle risorse ripartite per ogni Regione, tenuto conto delle disponibilità economiche per ogni annualità.
11. Con uno o più accordi di cui al comma 3 dell'art. 1 del DM 2/2025, definiti tra la Regione e il MASE, sono programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ogni annualità, ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse previste

dall'allegato 1 al DM 2/2025 e le modalità di erogazione delle risorse alla Regione disposte dall'art. 1, comma 6, del DM 2/2025¹².

Nella graduatoria, a parità di punteggio, assumono priorità le istanze di finanziamento con **maggiore punteggio di valutazione della significatività ambientale** dell'intervento; in caso di ulteriore parità di punteggio assume priorità di finanziamento la richiesta acquisita per prima dalla Regione **sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso**¹³

4.6 Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

1. I punteggi, ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria, saranno attribuiti in ragione dei criteri di valutazione elencati al precedente paragrafo 4.4, punto III. Valutazione. Non saranno attribuiti punteggi per criteri non supportati dalla necessaria argomentazione/documentazione.
2. Ai criteri di valutazione elencati al precedente paragrafo 4.4, punto III. Valutazione, ai fini della valutazione di merito, saranno applicati i seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE – max 30 punti	
---------------------------------------	--

1.	Priorità di realizzazione – max 12 punti
----	--

a. Cofinanziamento dell'intervento			
Percentuale	Punteggio	Formula di calcolo	Note:
da 0% a 5%	0 – 1,5	$\%cof * 1,5/5$	Punteggio da calcolare proporzionalmente alla percentuale di cofinanziamento, per intervallo, mediante le formule indicate, con arrotondamento a 2 decimali.
da 5% a 10%	1,5 – 2,5	$[(\%cof - 5)/5] + 1,5$	
da 10% a 20%	2,5 – 3,5	$[(\%cof - 10)/10] + 2,5$	
da 20% a 40%	3,5 – 4,0	$[(\%cof - 20)*0,5/20] + 3,5$	
>40%	4,0		
max	4 punti		

b. Attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale		
Peculiarità oggetto di valutazione	Punteggio	Note:
Inserimento del progetto nel Piano Triennale delle OOPP	1	
L'intervento è inserito, almeno, in uno strumento di pianificazione urbanistico territoriale vigente	1	
Intervento localizzato in uno dei seguenti ambiti della Rete Ecologica Siciliana: • corridoio lineare, • corridoio diffuso, • zona cuscinetto o buffer zones, • pietra da guado o stepping stones.	1	
Intervento localizzato in un'Area Naturale Protetta	1	
max	4 punti	

¹² art. 1, commi 3 e 6, DM 2/2025

¹³ v. allegato A documento "Criteri generali per le attività istruttorie" – paragrafo "Priorità graduatorie regionali e nazionale"

c. Attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico		
Peculiarità oggetto di valutazione	Punteggio	Note:
L'intervento di rinaturalizzazione ricade nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana come definito dall'art. 33, comma 4, della L. R. n. 19 del 13/08/2020 e ss. mm. e ii.	1	
Il progetto di rigenerazione urbana interessa un ambito urbano esteso oltre i 5 mila metri quadrati	1	
Il progetto di rigenerazione urbana è inserito, almeno, in uno strumento di pianificazione urbanistico territoriale vigente	1	
L'intervento di rinaturalizzazione si realizza a seguito di "demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa"	1	
max	4 punti	

2.	Compatibilità con la pianificazione di bacino – max 9 punti
----	---

a. <i>Compatibilità con le prescrizioni delle pianificazioni stralcio di bacino</i>		
Strumento di Pianificazione di Bacino	Criterio	Punteggio
Piano di Gestione delle Acque (PdGA)	L'intervento può contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali del PdGA ¹⁴	0,5
	L'intervento contribuisce ad ampliare/potenziare l'infrastruttura verde del tessuto urbano e/o alla sua fruibilità	0,5
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) frane	L'intervento ricade in area censita nel PAI o non censita nel PAI ma in dissesto ¹⁵ e prevede attività/opere consentite dalle N.d.A. del PAI	1
	L'intervento ricade in area censita nel PAI o non censita nel PAI ma in dissesto ¹⁶ e prevede attività/opere consentite dalle N.d.A. del PAI, previa verifica di compatibilità	0,5
	L'intervento non ricade all'interno di un'area in dissesto e non modifica la condizione di stabilità del versante	0
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) alluvioni e Piano di	L'intervento ricade in area censita nel PAI/PGRA o non censita nel PAI/PGRA ma a rischio alluvione ¹⁷ e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A. del PAI	1

¹⁴ Ad esempio: la realizzazione di sistemi di recupero delle acque meteoriche contribuisce alla gestione sostenibile (prelievi) dei corpi idrici superficiali e sotterranei inseriti nel Piano; gli interventi di de-impermeabilizzazione e integrazione/arricchimento del suolo favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche e la ricarica della falda acquifera, contribuendo a contrastare le alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei e quindi ad impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici. Gli stessi interventi, inoltre, contribuiscono a migliorare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei grazie all'azione di filtro (fisico, chimico e biologico) operata dal suolo, contribuendo anche in questo modo all'obiettivo di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici; gli interventi di naturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza idraulica contribuiscono ad incrementare al miglioramento ecologico del corpo idrico.

¹⁵ L'intervento ricade in un'area censita nel PAI vigente o in corso di approvazione; nel caso di aree in dissesto non censite nel PAI/PGRA vigente, contestualmente alla presentazione del progetto dovrà essere inoltrata dal Soggetto proponente istanza di aggiornamento del PAI vigente, ai sensi dell'art. 7 delle N.d.A. del PAI

¹⁶ v. nota 15

¹⁷ v. nota 15

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	L'intervento ricade in area censita nel PAI/PGRA o non censita nel PAI/PGRA ma a rischio alluvione ¹⁸ e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A del PAI, previa verifica di compatibilità	0,5
	L'intervento non ricade in un'area soggetta a fenomeni di esondazione	0
	max	3 punti

b. Compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione (tecnica/finanziaria)

Percentuale di opere di rinaturalizzazione ¹⁹	Criterio	Punteggio
costo opere di rinaturalizzazione >90%	Lavorazioni primarie e secondarie	3
	Lavorazioni primarie	2,5
costo opere di rinaturalizzazione tra 71% e 90%	Lavorazioni primarie e secondarie	2
	Lavorazioni primarie	1,5
costo opere di rinaturalizzazione tra 51% e 70%	Lavorazioni primarie e secondarie	1
	Lavorazioni primarie	0,5
costo opere di rinaturalizzazione tra 31% e 50%	-----	0
	max	3 punti

c. Compatibilità con la mitigazione rischio idrogeologico

Strumento di Pianificazione di Bacino	Tipologia di opere di rinaturalizzazione	Punteggio
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) frane	Realizzazione di opere di raccolta e regimazione delle acque meteoriche finalizzata al loro recupero ed allontanamento dall'area in frana ²⁰	0,3
	Piantumazione di essenze arbustive/arboree	0,3
	Demolizione di manufatti all'interno dell'area a pericolosità	0,3
	Riprofilatura, gradonatura del pendio ed in generale sistemazione dell'area con interventi di ingegneria naturalistica	0,2
	Creazione di zone a verde non fruibili all'interno delle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata, ai fini della mitigazione del rischio	0,1
	Altro (specificare)	0,1
	L'intervento non ricade in area a pericolosità geomorfologica	0
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) alluvioni e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	Rimboschimento/piantumazione di essenze arboree e arbustive, al di fuori dell'alveo e delle fasce di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904	0,3
	Demolizione di manufatti nell'alveo o nelle aree di pertinenza	0,3
	Creazione di sistemi di raccolta e immagazzinamento delle acque meteoriche (al di fuori delle aree soggette a pericolosità idraulica)	0,3
	Rigenerazione urbana di edifici ricadenti in aree a pericolosità idraulica che applica tecniche di "flood proofing"	0,3
	Interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, consistenti in eliminazione delle opere impermeabili e messa in opera di strutture flessibili spontaneamente rinaturabili, con eventuale	0,3

¹⁸ V. nota 15

¹⁹ La percentuale è calcolata come rapporto tra costo delle opere di rinaturalizzazione, IVA inclusa, e importo totale del Quadro Economico al netto delle voci di spesa, tra le somme a disposizione, coperte da cofinanziamento, se presente.

²⁰ Nel caso di creazione di sistemi di recupero e immagazzinamento delle acque meteoriche quali laghetti, cisterne e serbatoi interrati, tali opere devono essere realizzate al di fuori dell'area a pericolosità geomorfologica/idraulica.

	piantumazione di essenze autoctone	
	Fruizione dell'area rinaturalizzata/rigenerata, purché compatibile con il livello di pericolosità idraulica dell'area	0,1
	Altro (specificare)	0,1
	L'intervento non ricade in area a pericolosità idraulica	0
	max	3 punti

3.	Significatività ambientale – max 9 punti
----	--

<i>a. Significatività di ubicazione</i>		
Peculiarità oggetto di valutazione	Punteggio	Note:
Centrale al perimetro urbano	3	Secondo il comma 2 del par. 9 allegato 2 al DM 2/2025: per “centrale al perimetro urbano” si intende più vicino al centro città rispetto al perimetro; per “marginale interno” si intende più vicino al perimetro rispetto al centro città; per “marginale esterno al perimetro urbano” si intende prossimo al perimetro urbano entro 1 km all'esterno; per “molto esterno al perimetro urbano” si intende oltre 1 km all'esterno del perimetro urbano.
Marginale interna al perimetro urbano	2	
Marginale esterna al perimetro urbano	1	
Molto esterna al perimetro urbano	0	
max	3 punti	

<i>d. Significatività di estensione</i>		
Peculiarità oggetto di valutazione	Punteggio	Note:
> 10.000 mq	3	
≤ 10.000 mq - > 5.000 mq	2	
≤ 5.000 mq - > 2.000 mq	1	
≤ 2.000 mq	0	
max	3 punti	

<i>b. Significatività delle azioni</i>		
Peculiarità oggetto di valutazione	Punteggio	Note:
Compresenza di 3 azioni su 3	3	Le azioni considerate sono: 1. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento); 2. percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista); 3. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.
Compresenza di 2 azioni su 3	2	
Presenza di 1 azione su 3	1	
Presenza di 0 azioni su 3	0	
max	3 punti	

5. Attuazione degli interventi, monitoraggio e revoche

5.1 Attuazione degli interventi

1. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 1 del DM 2/2025, definiti tra la Regione e il MASE e richiamati al paragrafo 4.5, comma 7, **sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici competenti, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte delle regioni e di rendicontazione delle spese.**²¹
2. Le aree su cui sono programmati gli interventi a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di "area verde inedificabile ad uso pubblico". **Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante determina del Consiglio comunale, di introduzione sull'area di intervento del vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico" negli strumenti urbanistici**²².
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può eseguire verifiche a campione sulla realizzazione degli interventi finanziati per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o delle Autorità di bacino distrettuali.²³

5.2 Modalità di monitoraggio²⁴

1. L'impiego delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, ripartite con i criteri di cui all'articolo 1 del DM 2/2025, viene monitorato attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), mediante i codici identificativi dell'opera (CUP) e della gara (CIG) ai quali ogni intervento deve essere associato.
2. Entro 30 giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DM 2/2025, contenenti l'elenco degli interventi programmati, i soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare il sistema di monitoraggio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inserendo le informazioni anagrafiche, fisiche e procedurali.
3. I medesimi soggetti attuatori di cui al comma 2 provvedono all'aggiornamento tempestivo dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle quote successive di finanziamento da parte della Regione fino ad avvenuta integrazione e aggiornamento.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mediante la Direzione generale competente, provvede con cadenza trimestrale alla verifica degli aggiornamenti operati dai soggetti attuatori sulla banca dati BDAP.
5. La Regione resta comunque responsabile finale del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Avviso.

5.3 Revoca e nuova programmazione²⁵

1. In caso di mancata pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento programmato da parte dell'ente beneficiario e/o attuatore **entro il termine di dodici mesi dall'avvenuta programmazione** degli interventi con l'accordo di cui al paragrafo 4.5, comma 11, il finanziamento è revocato.

²¹ art. 1, comma 4, DM 2/2025

²² art. 5, comma 1, DM 2/2025

²³ art. 5, comma 2, DM 2/2025

²⁴ art. 3 DM 2/2025

²⁵ art. 4 DM 2/2025

2. Comporta la revoca del finanziamento anche la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al paragrafo 5.2 qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
4. Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi.
5. Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalla Regione a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria regionale, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento.

6. Disposizioni finali

6.1 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai Proponenti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Qualora il Servizio 3 dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

6.2 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 7/2019 è il Dirigente Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo: urp.ambiente@regione.sicilia.it.

6.3 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si richiamano il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 02/01/2025, il documento "Criteri generali per le attività istruttorie", pubblicato dal MASE, e tutte le norme applicabili in materia.

ELENCO ALLEGATI:

- A. Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 02/01/2025
- B. Documento "*FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO - L. 197/2022 - DM Ambiente 2/2025 - CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE*" ed Allegato A "Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di Bacino distrettuali"
- C. Documento "Criteri generali e specifici per le attività istruttorie DM – MASE n. 2 del 02/01/2025 "*Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo*" oggetto di parere favorevole espresso con la Delibera n. 252 del 12/09/2025 della Conferenza Operativa
- D. Modello istanza di finanziamento